

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2014

Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione. (14A07789)

(GU n.236 del 10-10-2014)

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruota sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente del riscossione.";

Visto l'articolo 28-quater del decreto del Presidente del Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di "Compensazioni crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo", co modificato, dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 magg 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 lugl 2012, n. 94, e, da ultimo, dall'articolo 16, comma 10 d decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazion dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertit con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in materia ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernen "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a nor dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernen "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazio della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337";

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misu di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in mater tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla leg 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recan "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione";

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misu urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategi nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 genna 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, materia di certificazione dei crediti nei confronti delle region enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovu per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto l'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 mar 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 apr 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli en pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni p la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, particolare, l'articolo 13, comma 2, il quale prevede che, c decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislati 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto deg obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto l'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 9 rubricato "Disposizioni in materia di certificazione e compensazio dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confron delle Amministrazioni Pubbliche";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, 143, recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in for telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appal

da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 lugl 2012, recante "Modalita' di certificazione del credito, anche forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti d Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, c modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successi modificazioni e integrazioni";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 lugl 2012, recante "Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Region degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale p somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, c le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sen dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novemb 2012, n. 256, recante "Modifica del decreto 22 maggio 2012, recan "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematic di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da par delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del novembre 2012, recante "Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recan "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematic di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da par delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitar nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, d decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, c modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successi modificazioni e integrazioni";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del novembre 2012, recante "Modalita' con le quali i crediti n prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti del Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, fornitu e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto d Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";

Visto l'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 che al comma 1-bis dispone: "Agli articoli 28-quater, comma 1, 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, deg enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e deg enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dal seguenti: "nei confronti delle amministrazioni pubbliche di c

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni".

Visto l'articolo 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 che differisce al 30 settembre 2013 il termine di notifica del cartelle esattoriali ai fini della compensabilita' con i crediti certificati.

Decreta:

Art. 1

Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali

1. La compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriale notificata entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, puo' essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28-quadro del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 28 settembre 1973.

2. Le modalita' per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.

3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, restano ferme le modalita' previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo 9, comma 02, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive modificazioni.

Art. 2

Decorrenza

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro dell'economia
delle finanze
Padoan

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi